



Promozione e sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

A.C. 107-B

Dossier n° 151 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
8 ottobre 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	107-B
Titolo:	Promozione e sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	5
Commissione competente :	VI Finanze
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

La proposta di legge [AC 107-B](#), come modificata al Senato, interviene sulle agevolazioni fiscali e sui finanziamenti in favore delle *start-up* e delle PMI innovative (articoli 1-4) e sui requisiti di capitale delle SiS, società di investimento semplice (articolo 5).

Nel presente dossier si riporta una descrizione sintetica dell'articolato del provvedimento, ricordandosi preliminarmente che, secondo quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, l'esame presso la Camera dei deputati verterà "soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato - che vengono di seguito riportate - e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti".

Le modifiche apportate dal Senato della Repubblica

Nel corso dell'esame al Senato, in primo luogo, è stato inserito *ex novo* l'articolo 3, contenente una modifica alla disciplina del Patrimonio Destinato, volta ad ampliarne le facoltà operative al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche (per i contenuti del nuovo articolo 3 vedi *infra*).

Con riferimento all'articolo 4, sono state apportate le seguenti modifiche:

- la rubrica è stata modificata nella parte in cui si specifica il riferimento alle disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche;
- il comma 1, lettera b), numero 1 ed il comma 1, lettera d), numero 2 sono stati modificati aggiornando il riferimento normativo al nuovo articolo 21, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 651 del 2014 (regolamento generale di esenzione);

Nel testo originario, redatto precedentemente all'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento UE n. 651 del 2014, si faceva riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 21, oggetto di novella a decorrere dal 1° luglio 2023.

- il comma 1, lettera e) è stato modificato al fine di inserire il riferimento anche all'articolo 21-bis del Regolamento UE n. 651 del 2014 in materia di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI in forma di incentivi fiscali per gli investitori privati che sono persone fisiche;
- il comma 3 è stato inserito al fine di stabilire i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche;
- il comma 4 è stato inserito al fine di prevedere la clausola di invarianza finanziaria con riferimento alla misura introdotta al comma 3.

Sintesi del contenuto dell'A.C. 107-B

L'[AC 107-B](#) è composto da 5 articoli.

L'articolo 1, approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, contiene le definizioni rilevanti di *start-up* innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente.

L'articolo 2, approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, interviene sulla disciplina delle **detrazioni Irpef per gli investimenti in start-up e PMI innovative** al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapacienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.

L'articolo 3, introdotto al Senato, come detto, modifica la disciplina del **Patrimonio Destinato** ampliandone le facoltà operative al fine di **sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane** e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche.

Il **comma 1** dell'articolo 3 in esame aggiunge il comma 5-*bis* all'articolo 27 del [decreto-legge n. 34 del 2020](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, specificandone la **finalità** nel sostegno alla patrimonializzazione delle imprese italiane e al rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo **sviluppo del mercato italiano dei capitali**.

Il suddetto nuovo comma 5-*bis* amplia le facoltà di investimento del Patrimonio destinato prevedendo che esso, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 5, sesto periodo, può altresì effettuare **interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio** autorizzate ai sensi dell'articolo 34, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al [decreto legislativo n. 58 del 1998](#), o da **gestori autorizzati** ai sensi degli articoli 41-*bis*, 41-*ter* e 41-*quater*, del medesimo TUF, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato.

Il Patrimonio destinato può effettuare gli interventi previsti dal suddetto comma 5-*bis* subordinatamente alle seguenti condizioni:

1. ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato di cui ai commi 4, primo periodo, e 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al comma 5, gli organismi di investimento collettivo del risparmio **investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione** con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro cinquanta milioni;
2. per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in **titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia**, anche in deroga al comma 4, lettera b), del presente articolo;
3. le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai **titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani**, con data certa di inizio negoziazione;
4. ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da **Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area Euro e dalla Commissione europea**;
5. l'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel **limite del 49% dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio**; la restante quota dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato.

Il **comma 2** dell'articolo 3 dispone l'**abrogazione**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del comma 1 del presente articolo, dell'**articolo 23, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26** e le altre disposizioni del medesimo decreto si applicano in quanto compatibili. L'operatività del patrimonio destinato denominato "**Patrimonio Rilancio**" prevista dal comma 5-*bis* dell'articolo 27, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospensivamente condizionata all'adozione e approvazione, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 27, delle modifiche al Regolamento del Patrimonio Destinato, che definiscono limiti, criteri e condizioni degli investimenti riconducibili alla predetta operatività.

L'articolo 4 chiarisce e specifica l'**esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative**, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti – con particolare riferimento alle caratteristiche delle imprese innovative – dalla vigente disciplina in materia di aiuti *de minimis*. Si esenta da imposizione sui redditi l'insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a OICR che investono in imprese innovative.

Attraverso le modifiche introdotte al Senato, sono state introdotte disposizioni volte a disciplinare l'iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati presso l'**Anagrafe nazionale delle ricerche** (inserendo i nuovi commi 3 e 4) e sono stati aggiornati i riferimenti normativi relativi alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato.

In particolare, Il **comma 3**, inserito in **sede redigente** al Senato, dispone, al fine di promuovere la ricerca applicata e l'innovazione, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano **stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche**, di cui all'articolo 63 del [D.P.R. n. 382 del 1980](#). Tali criteri, requisiti e modalità dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai sensi del suddetto articolo 63 del D.P.R. n. 382 del 1980, l'Università è sede primaria della ricerca scientifica. Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.

Il Ministero dell'università e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui progetti e sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e della concorrenza.

Il **comma 4**, anch'esso introdotto in **sede redigente** al Senato, reca la **clausola di invarianza finanziaria**, in base alla quale le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione di quanto previsto dal comma 3 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5, approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, innalza da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le **società di investimento semplice (SIS)**.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Gli **articoli della proposta di legge** sono riconducibili alla materia **sistema tributario e contabile dello Stato**, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Cost151	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	✕ CD_finanze